MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte in cui prevede che: "*a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornalieri per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio*";

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 283, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte in cui prevede che: "a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, sopra citato, si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2021, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornalieri per l'anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 13 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti al repertorio n. 276 del 10 febbraio 2022, recante le modalità relative all'accesso all'indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a trenta euro, da parte dei lavoratori, dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro, derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio;

CONSIDERATO che le indennità di cui all'articolo 1, commi 282 e 283, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuite con le modalità del presente provvedimento, sono autorizzate

nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, a valere sul Fondo Sociale per occupazione e formazione, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale", nel quale si dispone che "le Capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza";

VISTO il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, recante approvazione del regolamento per servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto;

TENUTO CONTO della nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 settembre 2018, che individua l'Organismo erogatore dell'indennità di cui trattasi in persona dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima;

CONSIDERATO che sono pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali - n. 3.779 istanze da parte delle imprese adibite alla pesca marittima, sulle quali sono state svolte le istruttorie di rito, verificando i presupposti di legittimità degli aventi diritto e, altresì, l'ammontare per ciascun marittimo in caso di sospensione dal lavoro, derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio;

TENUTO CONTO che le giornate autorizzate per il fermo pesca obbligatorio hanno comportato un onere di spesa pari ad euro 15.303.120,00 (quindicimilionitrecentotremilacentoventi,/00) superiore allo stanziamento di euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) previsto dal citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 13 gennaio 2022 e che, ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto, qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti disponibili, le relative indennità sono ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare, ai sensi all'articolo 1, commi 282 e 283, della legge 27 dicembre 2020 n. 178, la corresponsione di una indennità giornaliera onnicomprensiva, riparametrata alle risorse disponibili, pari ad euro 23,50 (ventitre/50), in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca e la corresponsione di una indennità giornaliera onnicomprensiva pari ad euro 30,00 (trenta/00) in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio delle attività di pesca, in favore di un numero totale di 11.871 lavoratori, dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

VISTA la nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto V Ufficio I n. 0015049 del 9 febbraio 2021, pervenuta per il tramite del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, con la quale il Comando Generale assicura il consueto supporto offerto dai Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima per provvedere al pagamento delle indennità previste dalla legge di bilancio 178/2020 (fermo pesca 2021) e la successiva nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – reparto V Ufficio I n. 0152229 del 7 dicembre 2021, con la quale il Comando Generale concorda con la stesura della bozza del decreto interministeriale, pur ravvisando, rispetto alle annualità precedenti, che le risorse finanziarie sono attestate sullo stato di previsione di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

CONSIDERATO che viene allegato al presente provvedimento, formandone parte integrante, il file excell contenente gli elenchi dei lavoratori beneficiari, predisposti separatamente, raggruppando gli Uffici Marittimi di iscrizione per giurisdizione di Direzione Marittima che include tutti i dati utili pervenuti per la liquidazione delle relative indennità,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la corresponsione di una indennità giornaliera onnicomprensiva, pari ad euro 23,50 (ventitre/50) in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

È autorizzata l'indennità di cui al comma precedente per un totale di n. 510.104 giornate indennizzabili, pari ad un importo totale di euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00).

ARTICOLO 2

Ai sensi dell'articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata la corresponsione di una indennità giornaliera onnicomprensiva, pari ad euro 30,00 (trenta/ 00) in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio delle attività

di pesca, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

È autorizzata l'indennità di cui al comma precedente per un totale di n. 137.492 giornate indennizzabili, pari ad un importo totale di euro 4.124.760 (quattromilionicentoventiquattromilasettecentosessanta /00).

ARTICOLO 3

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali - trasmette il presente decreto di autorizzazione corredato dagli elenchi degli aventi diritto, predisposti separatamente raggruppando gli Uffici Marittimi di iscrizione per giurisdizione di Direzione Marittima, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e provvede, entro il 30 settembre 2022, ad impegnare – in favore dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima, le risorse necessarie alla liquidazione delle indennità a carico dell'unità di voto 1.1, di pertinenza del centro di responsabilità "Direzione Generale degli ammortizzatori sociali", sulla missione "Politiche per il lavoro", programma "Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione", azione "Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito", capitolo 2230, piano gestionale 1, denominato "Ammortizzatori in deroga", per quanto concerne l'arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio di cui all'articolo 1, commi 282 e 283, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il presente decreto è composto di n. 4 pagine e di n. 1 allegato.
- Allegato 1: file excell, contenente le indicazioni specifiche per ognuna delle 15 Direzioni marittime (Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Livorno, Napoli, Olbia, Palermo, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Trieste e Venezia) oltre ad un riepilogo generale della spesa.



Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE
Agnese De Luca

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice Amministrazione digitale" e ss.mm.ii. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.